

# RESPONSABILITA' NEGLI ENTI PUBBLICI E NELLE SOCIETA' PARTECIPATE. STRUMENTI ASSICURATIVI

Cons. Paolo Evangelista – Vice Procuratore Generale c/o Procura Regionale Corte dei conti  
Lombardia

## La responsabilità amministrativa nell'ente locale.

- L'elemento psicologico nell'illecito contabile
- Inquadramento del dolo: dolo eventuale e dolo contrattuale
- Valutazione della gravità della colpa nell'ottica civilistica
- Valutazione della gravità della colpa dei dirigenti/amministratori sottoscrittori di accordi transattivi con parziale rinuncia della pretesa erariale
- Casistica giurisprudenziale

Aosta , 5 giugno 2009

## SCHEMA ARTICOLATO

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.1, comma 1, L. n.20/1994: “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Coni in materia di contabilità pubblica è **personale** e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con **dolo o colpa grave**”

Art.1, comma 1-quinques : ha previsto la solidarietà esclusivamente tra i corresponsabili “che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con **dolo**”⇒ è stata bandita la solidarietà passiva dal campo della responsabilità amministrativa.

Con la normativa sopra richiamata è stato generalizzato il regime in precedenza riservato, in via di eccezione, ad alcune settoriali categorie di pubblici dipendenti, esposti a maggior rischio di danno erariale (es. conducenti autoveicoli).

Esaminato il dato normativo è necessario individuare la *ratio* ispiratrice della norma al fine di operare successivamente un inquadramento sistematico della responsabilità amministrativa-contabile nell'ordinamento vigente, in relazione anche alla funzione dell'elemento della colpa in sede di responsabilità civile e penale.

E' da precisare che la previsione di un regime di favore giuridico nei confronti dell'agente pubblico ha sollevato, all'epoca della riforma del 1994, una serie di critiche che si sono tradotte in dubbi di legittimità costituzionale.

In particolare si è detto:

- se l'illecito amministrativo appartiene ai sistemi di responsabilità patrimoniale appare irragionevole la disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'illecito civile;
- se si opta per la funzione prevalentemente 'sanzionatoria' della responsabilità amministrativa di danno si pone la questione della coerenza con il valore costituzionale della tutela effettiva dell'integrità della finanza pubblica di cui è garante e custode, ex art. 103 C., la Corte dei conti;
- una violazione dei principi di 'ragionevolezza ed equità' è stata intravista con l'introduzione, in favore degli agenti contabili pubblici, di un regime meno rigoroso di quello previsto per le consimili figure privatistiche. Nella gestione contabile tra soggetti privati, come sappiamo, vige la regola della responsabilità per semplice colpa (lieve).

La Corte Costituzionale, nella verifica di ragionevolezza, di coerenza e di logicità delle scelte del Legislatore, ha effettuato preliminarmente una disamina della mutazione complessiva delle regole dell'agire amministrativo.

Nella sentenza del 20 novembre 1998, n.371 il Giudice delle leggi ha fatto cenno alla revisione dell'ordinamento del pubblico impiego, attuata attraverso la c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro, "...in una prospettiva di maggiore valorizzazione anche dei **risultati** dell'azione amministrativa alla luce di obiettivi di efficienza e di rigore di gestione".

Quindi la precedente regola dell'imputazione soggettiva per semplice colpa lieve contrasta con la nuova cultura giuridica del risultato e della valutazione dell'efficienza.

Si prende atto della predisposizione di un nuovo assetto normativo "...in cui il timore delle responsabilità non esponga all'eventualità di rallentamenti e inerzie nello svolgimento dell'attività amministrativa".

"Nella combinazione di elementi **restitutori** e di **deterrenza**, che connotano l'istituto qui in esame, la disposizione risponde perciò alle finalità di determinare quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti e amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo".

Il Giudice costituzionale accenna pertanto al problema della c.d. 'paralisi decisionale o della firma' nelle ipotesi di ingiustificato ed eccessivo innalzamento della soglia di colpevolezza nella configurazione della responsabilità amministrativa. La sentenza citata è peraltro importante in quanto delinea i tratti caratteristici tipici e peculiari della responsabilità amministrativa-contabile in quanto prospetta una combinazione di elementi restitutori (riferimento alla responsabilità **civile**) e di deterrenza (riferimento agli aspetti 'sanzionatori' dell'illecito **penale**) ⇒ la dottrina prevalente, per i motivi predetti, prospetta la teoria di un *tertium genus* di responsabilità.

Il problema della ipotizzata diversa disciplina della responsabilità amministrativa, rispetto alla responsabilità 'contabile' (ovvero tipica degli agenti contabili), viene risolto dalla Corte Costituzionale con l'evidenziazione dello stesso paradigma "che caratterizza i due tipi di responsabilità - in dottrina viene affermato il concetto unitario di responsabilità 'finanziarie (GARRI) - per cui in entrambe le fattispecie di danno erariale viene sempre richiesto l'elemento psicologico della colpa grave. Nelle fattispecie di responsabilità contabile si pone tutt'al più un problema di violazione di specifici obblighi di custodia ma non viene richiesta, si ribadisce, una colpa lieve per l'imputazione di responsabilità.

La verifica di costituzionalità della nuova conformazione della responsabilità, amministrativa ex l. n.19 e n.20 del 1994, è stata condotta in sintesi sui parametri della logicità e coerenza delle scelte normative e non ha comportato tuttavia alcuna analisi in merito all'inquadramento sistematico della colpevolezza nella responsabilità amministrativa, previo riscontro dei collegamenti con la responsabilità penale e civile. Detta analisi viene di fatto demandata alla giurisprudenza 'pretoria' del Giudice contabile che non ha raggiunto ancora un punto fermo sul tema in quanto, come vedremo, opera accostamenti sia alla responsabilità civile e sia alla responsabilità di rilievo penalistico .

## IL DOLO NELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Cominciamo, a questo punto, con l'esaminare questa forma di colpevolezza che, in teoria, non crea particolari problemi interpretativi e applicativi coincidendo, sostanzialmente, con la nozione penalistica delineata dall'art. 43 c.p. .

“Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”.

Nella dottrina civilistica viene evidenziato che affinché la definizione normativa del dolo penale possa ricondurre ad un **modello unitario** le variegate figure soggettive che si collocano nell'ambito del dolo a cui si riferisce l'art. 2043 c.c, occorre accogliere l'interpretazione della dottrina penalistica che gli attribuisce la portata più estesa (così BIGLIAZZI GERI nel Trattato di diritto civile).

Perché si abbia dolo ex art.2043 c.c. (illecito extra-contrattuale) **non** è necessaria la frode ovvero non è necessario il ricorso a raggiri che costituiscono invece requisito essenziale ex artt.1339 e 1440 c.c. del cd. dolo-vizio della volontà (dolo negoziale).

Tra i requisiti specifici del dolo ritroviamo in sintesi:

- 1) la c.d volontarietà del fatto ovvero l'imprescindibile coscienza e volontarietà della condotta;
- 2) la consapevolezza della conseguenza dannosa derivante dal fatto; non è quindi necessaria una precisa volontà dell'evento (dolo in senso stretto) ma è imprescindibile la **consapevolezza** di provocare il verificarsi di un evento dannoso.

## IL DOLO EVENTUALE

I principi suddetti evidenziati nella dottrina civilistica (per sinteticità si rinvia ai trattati di BIANCA e di BIGLIAZZI GERI) sono recepiti anche nella giurisprudenza contabile con riferimento specifico al c.d. **dolo eventuale**. In questi casi, come sappiamo, non occorre che il soggetto ponga in essere il fatto al fine di arrecare il danno, ma è sufficiente che voglia commettere il fatto con la previsione del pregiudizio che il fatto stesso è idoneo a produrre ⇒ l'autore dell'illecito si assume pertanto il rischio del suo verificarsi.

ESEMPIO Fattispecie di danni erariali conseguenti a condotte concussive di militari della Guardia di finanza . Può essere ipotizzata la sussistenza di dolo eventuale anche se i militari non erano a conoscenza specifica dei vantaggi fiscali conseguenti alla verifica irregolare atteso che, in base all'*id quod plerumque accidit*, l'imprenditore 'recupera' la dazione illecita con meccanismi elusivi o di evasione dell'imposta (deducibilità di costi fittizi etc.) . I rischi della verifica di detti eventi di danno erariale diretto (da evasione fiscali) sono da accollare a titolo di dolo **eventuale** ai militari verificatori.

Si veda C. Conti, sez. Umbria, 4 dicembre 2003, n.390.

## IL C.D. 'DOLO CONTRATTUALE' NELLA GIURISPRUDENZA CONTABILE

### CASISTICA PIU' RECENTE

- a) Fattispecie C.conti, sez. giur. Umbria, 28 giugno 2004, n.275 (1) - Sentenza di condanna nei confronti di due medici di base che hanno causato un danno erariale da 'iperprescrizione' di farmaci, nonostante l'ASL di Terni fornisse loro periodicamente i notevole scostamenti nella somministrazione di alcuni tipi di farmaci.
- La condotta gravemente antidoverosa dei medici , “con indubbia violazione dei fondamentali doveri di lealtà e fedeltà...porta ad affermare che entrambi i predetti convenuti hanno agito con dolo ed in particolare con **'dolo contrattuale o in adimplendo'** .
- “Nel caso inspecie – così conclude il Collegio – entrambi i medici hanno agito con la coscienza e la volontà di violare i doveri di corretto adempimento del rapporto convenzionale e, quindi, i doveri di servizio, non adoperandosi in alcun modo per il rispetto della predetta convenzione, anzi operando coscientemente nella violazione dei propri doveri di lealtà e di fedeltà” (la sentenza è interessante perché cita i precedenti giurisprudenziali in argomento). ⇒ non è necessario provare la volontà cosciente di provocare l'evento-danno erariale, ma è sufficiente dimostrare la **condotta antidoverosa** ovvero la sistematica e cosciente violazione di regole che disciplinano il rapporto di servizio con la P.A. .
- b) Fattispecie C.conti sez. I, 2 dicembre 2002, n.42 relativa a responsabilità di un Istituto bancario 'cassiere'– interessante perché configura una coesistenza tra condotta gravemente colposa e condotta connotata da dolo cd. contrattuale o (meglio) *in adimplendo*

Il riferimento normativo è rinvenibile nell'art.1225 c.c. . “se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva **prevedersi** nel tempo in cui è sorta l'obbligazione”⇒in caso di dolo in adimplendo, pertanto, il responsabile risponde anche dei danni imprevedibili.

### LA RILEVANZA DEL DOLO ANCHE A FINI DIVERSI DALLA IMPUTABILITA' DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA-CONTABILE: LA DECORRENZA DEI TERMINI PRESCRIZIONALI IN CASO DI OCCULTAMENTO **DOLOSO** DEL DANNO.

Art. 1, comma 2, L. n.20/1994:

“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento **doloso del danno**, dalla data della sua scoperta”

#### PROBLEMI:

- se è richiesto un dolo intenzionale, ovvero la precisa volontà di occultare il danno erariale, è il PM contabile che deve provare la condotta dolosa del presunto responsabile;
- come si individua la “data della scoperta” del danno erariale per il decorso dei termini prescrizione (da quando l'Amministrazione o il P.M. è venuto ad esempio a conoscenza di ordinanza di custodia cautelare del presunto responsabile?)

ESAME DI UNA FATTISPECIE (sentenza C.conti, sez. I, 25 gennaio 2005, n.2) in cui risultano coinvolti dirigenti ANAS compartimento della Lombardia che risultano condannati in sede penale con patteggiamento della pena ex art.444 c.p.p. . I difensori hanno eccepito che ai loro assistiti viene contestata la percezione di dazioni illecite, ma **non** la consapevolezza – e quindi il dolo nell'occultamento del danno erariale - che l'impresa appaltatrice mettesse in opera dei pali di lunghezza inferiori a quelle risultanti dalle scritture contabili del direttore dei lavori.

SOLUZIONI POSSIBILI: a) dolo eventuale per la prevedibilità della condotta dell'imprenditore corruttore ovvero della 'translazione' della c.d. tangente in sede di esecuzione dell'appalto di lavori; b) il dolo intenzionale è *in re ipsa* in quanto sussiste una condotta penalmente rilevante. Questa soluzione è preferibile solo in caso di peculato in quanto con la sottrazione di un bene pubblico vi è la consapevolezza di arrecare un danno al patrimonio della P.A. c) "non occorre fornire la prova dell'occultamento doloso nel comportamento illecito causativo del danno ogniqualevolta siasi in presenza di comportamento doloso di cui all'art. 2941 c.c. n.8" (questa è la soluzione della sezione centrale d'appello che peraltro opera dei puntuali riferimenti alla giurisprudenza civile) che così dispone: "La prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto".

Per il *dies a quo* dei termini prescrizionali del diritto al risarcimento del danno erariale (ovvero la data della scoperta dell'occultamento doloso del danno) ci si deve riferire al momento in cui il PM esercita l'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio) e sussiste l'obbligo di comunicazione dell'*eventus damni* al P.M. contabile ex art. 129 disp. att. c.p.p. ( detto orientamento giurisprudenziale è prevalente). E' da tale momento che è possibile rinvenire elementi cognitivi dell'istruttoria penale (non coperti da segreto istruttorio) per poter affermare la conoscenza-conoscibilità legale della fattispecie dannosa.

## LA COLPA GRAVE

E' necessario individuare i criteri che orientano il giudice contabile in assenza di una 'tipizzazione' (come avviene in materia disciplinare) delle condotte gravemente colpose. Insufficienza dei criteri offerti dal brocardo di ULPiano '*Lata culpa est nimia negligentia, id est non intelligere quod omnes intellegunt*' (colpa grave è la massima negligenza, cioè non intendere ciò che **tutti** intendono).

Problema: è corretto il riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia o dell'uomo medio ex art.1176, comma 1, c.c. ?

ANALISI DI ALCUNE SENTENZE (C.conti, sez. Veneto, 10 febbraio 1997, n.71; C.conti sez. Emilia Romagna, 24 gennaio 2005, n.49 – due sentenze della C.conti sez. Sicilia e sez. Calabria inedite del 2005) in cui, al fine di individuare la colpa grave, viene richiesto "un atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni, di negligenza massima e di deviazione dal modello di condotta del 'buon Amministratore", di "**assoluto disprezzo** per gli interessi dell'Amministrazione" etc. .

L'orientamento prevalente tuttavia fissa alcuni criteri in modo da evitare una deresponsabilizzazione del dipendente pubblico e soprattutto un appiattimento dell'organizzazione degli uffici su di una forma di responsabilità **unica ed indifferenziata** .

In C.conti sez. giur. Sicilia, 18 gennaio 2005, n. 89 viene affermato che "secondo costante giurisprudenza di questa Corte, la sussistenza della colpa grave non può essere affermata in astratto ma deve essere valutata **caso per caso**. Questo perché non ogni condotta diversa da quella doverosa implica colpa grave ma solo quella che sia caratterizzata da particolare negligenza, imprudenza od imperizia e che sia posta in essere senza l'osservanza nel **caso concreto**, di un livello minimo di diligenza, prudenza o perizia; occorre precisare inoltre che tale livello minimo dipende dal **tipo di attività concretamente richiesto all'agente** e dalla sua particolare **preparazione professionale**, in quel settore della P.A. al quale è preposto" ⇒ vi sono orientamenti giurisprudenziali che richiamano l'art.1176, secondo comma, c.c. e l'art.2236 c.c. , quindi, la c.d. **colpa professionale** o l'errore professionale inescusabile (si veda C.conti, sez. Lombardia, n.81/2000).

Si riportano di seguito le motivazioni di una recente sentenza della Sezione Veneto (13

febbraio 2009, n. 121, inedita) per far comprendere i criteri di valutazione adottati in concreto dal giudice contabile:

“Premesso che non ogni comportamento censurabile può integrare gli estremi della colpa grave, ma solo quelli contraddistinti da precisi elementi qualificanti, che – nella inconfigurabilità di un criterio generale – vanno accertati caso per caso dal giudice in relazione alle modalità del fatto, all’atteggiamento soggettivo dell’autore, nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l’evento dannoso, occorre rammentare che le Sezioni Riunite di questa Corte muovendo dall’affermazione che la colpa grave consiste nella evidente e marcata trasgressione di obblighi di servizio o di regole di condotta, che si sostanzia nell’inosservanza di quel minimo di diligenza richiesto nel caso concreto, o in una marchiana imperizia o una irrazionale imprudenza (Corte conti Sezioni Riunite 10 giugno 1997 n. 56/A), hanno individuato la fattispecie trasgressiva laddove, nel caso di illecito che si concreti in comportamento omissivo, questo sia pervicace ed ingiustificato, tale da rendere ostensiva la volontà del soggetto di disinteressarsi deliberatamente di adempimenti che gli fanno carico. In altri termini, secondo l’orientamento più di recente espresso dalle Sezioni d’Appello di questa Corte, (cfr. Corte Conti, II<sup>a</sup> app. n. 8/2007) la colpa grave consiste in un giudizio di rimproverabilità per l’atteggiamento antidoveroso della volontà che era possibile non assumere; trattasi di concetto normativo che esprime il rapporto di contraddizione tra la volontà del soggetto e la norma. Il fatto colposo è un fatto involontario che non si sarebbe dovuto produrre e tale tesi non solo fonda o esclude la responsabilità, ma la gradua secondo criteri di valore.

*“In sostanza la colpa consiste nell’aver violato un criterio medio di diligenza, il quale deve essere più o meno elastico per adattarsi alle circostanze del caso concreto e, nel caso di colpa professionale, la limitazione al **dolo** e alla colpa grave si giustifica proprio perchè si impone all’agente un rischio che egli non si assumerebbe se sapesse di dover rispondere per colpa lieve. In conseguenza, la limitazione delle responsabilità ai casi di **dolo** o colpa grave va visto come la realizzazione di un principio di ragionevolezza consistente nel fatto che la forma di colpa alla quale si deve riferire è quella in concreto cioè quella che si accerta in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno. Ciò comporta che la colpa grave nella responsabilità amministrativa va individuata in relazione ai poteri e alle funzioni attribuite ai convenuti nella fattispecie concreta”* (Corte Conti, II<sup>a</sup> app. n. 8/2007).

Con riferimento, dunque, alle contestate responsabilità, dagli atti di causa si evince che la vicenda è stata caratterizzata da omissioni di comportamenti doverosi, riconducibili ad entrambi i convenuti nelle spiegate qualità di Direttore dei Lavori e di Dirigente del Settore LL.PP. del Comune danneggiato e che, la condotta dei medesimi è connotata da particolare negligenza, imprudenza o imperizia in quanto, nel caso concreto, è priva del livello minimo di diligenza, prudenza o perizia in relazione al tipo di attività gestionale concretamente svolto ed al minimo di preparazione ed attenzione professionale richiesto. Pertanto, alla luce delle motivazioni di seguito riportate, per entrambi i convenuti può ritenersi sussistente l’elemento soggettivo della colpa grave.”

Secondo parte della dottrina “accertare la ‘gravità della colpa vuol dire che la diligenza deve essere valutata, non in astratto, ma in concreto, in riferimento cioè a tutte le circostanze del caso. Ne consegue che occorre tener conto della conoscibilità, della prevedibilità e della evitabilità dell’evento, di modo che non può qualificarsi ‘grave’ il comportamento di chi, pur potendo, con le sue effettive possibilità ed in determinate circostanze, prevedere ed evitare l’evento dannoso, non lo fece. Si tratta in sostanza di un giudizio di rimproverabilità, che pone in evidenza **l’atteggiamento antidoveroso della volontà e cioè il rapporto di contraddizione tra la volontà del soggetto e la norma**” .

Ed è da precisare a questo proposito che rispondere per dolo o colpa grave, proprio a causa del descritto sganciamento della responsabilità amministrativa dal canone del buon padre di famiglia, non significa richiedere un grado di diligenza inferiore alla media, ma significa richiedere una diligenza adeguata al caso di specie e riferita alle concrete possibilità dell’agente. E si tratterà

sempre di un grado di diligenza elevato, che richiede cioè il massimo sforzo possibile da parte dell'agente, come del resto si legge all'art. 13, comma 1, dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, secondo il quale "l'impiegato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate, curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".(Maddalena, Il potere-dovere di graduare la condanna come elemento fondante dell'unico *ius dicere* del giudice contabile e come garanzia di una giunta sentenza, in [www.lexitalia.it](http://www.lexitalia.it)). L'autore opera un accostamento con la **concezione cd. normativa** della colpevolezza affermatasi in sede civile, in contrapposizione con la più datata **concezione c.d. psicologica** (si consiglia una attenta lettura della citata pubblicazione).

Il giudice contabile deve pertanto effettuare una valutazione **ex ante** della condotta del presunto responsabile al fine di verificare il requisito della prevedibilità dell'evento (ad esempio risultano talvolta determinanti le osservazioni effettuate in Consiglio comunale dai consiglieri di minoranza).

<b>LA DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE DELL'AMMINISTRAZIONE DANNEGGIATA</b>
--

La definizione del contenzioso della pubblica amministrazione in sede stragiudiziale: effetti degli accordi transattivi.

Nella prassi giudiziaria non è infrequente che la p.a., a tutela dell'interesse pubblico di cui è portatrice, debba porsi il problema se sia legittimata a definire il contenzioso, instauratosi in sede giurisdizionale civile e/o amministrativa, con accordi transattivi.

Gli amministratori pubblici in particolare si pongono il problema della eventuale emersione di responsabilità amministrative-contabili conseguenti alla stipula di accordi transattivi che comportano, in linea di principio, parziali rinunce a diritti di credito vantati dalla P.A..

<b>LA STIPULA DI UN ATTO TRANSATTIVO PER LA RISOLUZIONE DI UNA CONTROVERSIA TRA LA P.A. E TERZI</b>
---

In verità non dovrebbero sorgere particolari difficoltà nel momento in cui viene definito il contenzioso tra p.a. e soggetti 'terzi' o meglio estranei alla p.a., atteso che, come avviene normalmente in sede civile, non è inusuale la definizione della lite pendente con accordi stragiudiziali; in questi casi la configurabilità di una responsabilità per danno erariale è subordinata all'emersione di elementi di **grave** colpevolezza, nel senso che può essere sanzionata esclusivamente una scelta manifestamente irragionevole degli amministratori pubblici, frutto magari di condotte superficiali che denotano una incongrua ponderazione dell'interesse pubblico.

La stipula di accordi transattivi per ottenere il risarcimento del danno erariale causato da dipendenti e/o amministratori dell'Amministrazione di appartenenza
---

Più complessa è la situazione in cui venga raggiunto un accordo 'transattivo' tra p.a. e propri dipendenti che, in violazione di obblighi di servizio, abbiano causato un danno erariale c.d. indiretto

a seguito della soccombenza in sede giurisdizionale (ad esempio a titolo di responsabilità contrattuale o extra-contrattuale) dell'Amministrazione di appartenenza; problema analogo si pone con la scelta dell'Amministrazione di revocare la costituzione di parte civile in sede penale in presenza di 'offerte risarcitorie' del danno erariale.

In siffatte ipotesi occorre chiedersi se la presenza di detti accordi transattivi costituisca o meno una preclusione all'esercizio dell'azione di responsabilità del Pubblico Ministero contabile.

Sul punto si segnala un consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene *ammissibile* l'azione della Procura contabile, partendo dalla considerazione che l'accordo transattivo presuppone - ex art. 1996 c.c.- la capacità delle parti di disporre dei diritti che formano oggetto della lite, per cui non possono essere transatti i diritti indisponibili.

E' stato in particolare evidenziato che la Procura Regionale della Corte dei conti "è la sola titolare dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, posta a tutela dell'interesse generale alla conservazione e alla corretta gestione dei beni e dei mezzi economici pubblici" <sup>(1)</sup>; si tratta in definitiva di un diritto non solo per sua natura *indisponibile*, ma del quale l'Amministrazione lesa *non* ha alcuna capacità di disporre, non potendo né promuovere la correlativa azione né rinunciarvi<sup>(2)</sup>.

In definitiva l'azione di responsabilità è ammissibile ed incontra solo un limite di procedibilità, per difetto di interesse originario o sopravvenuto, allorché le ragioni di credito erariale siano già state *integralmente* soddisfatte con l'accordo transattivo stipulato con l'Amministrazione danneggiata.

Chiaramente, in sede di esecuzione della sentenza della Corte dei conti, ben potrà tenersi conto delle somme risarcite dalle parti convenute, laddove "siano espressamente riferibili ai casi e alle imputazioni" oggetto del giudizio contabile <sup>(3)</sup>.

Il problema della possibilità o meno di stipulare atti transattivi a fronte di sentenze di condanna della Corte dei conti

Talvolta l'Amministrazione si pone il problema se sia legittimata a transigere con il soggetto destinatario di una sentenza di condanna del giudice contabile a fronte, ad esempio, di dimostrata impossibilità di ottenere dal soggetto responsabile l'integrale versamento degli importi accertati.

Nulla quaestio ovviamente nel caso in cui sia avvenuto il decesso del soggetto condannato e sia intervenuta una rinuncia all'asse ereditario da parte dei chiamati all'eredità, mentre viceversa deve prestare la massima attenzione il soggetto indicato dall'Amministrazione quale 'responsabile dell'esecuzione' della sentenza definitiva di condanna della Corte dei conti a fronte di una situazione di 'temporanea' insolvibilità del soggetto condannato .

E' da rammentare al riguardo che: a) è possibile reiterare la procedura di esecuzione della sentenza di condanna, applicandosi la prescrizione decennale, in previsione di una rinnovata capacità reddituale del responsabile; b) con la sentenza di condanna sorge un debito a tutti gli effetti trasmissibile agli eredi del de cuius/soggetto condannato.

In definitiva appare difficilmente percorribile la soluzione di rinunciare all'importo definito, come quota capitale, con la sentenza di condanna, mentre non risulta irragionevole la scelta di

<sup>1</sup> C.conti, sez. I, 16 aprile 2007, n. 94, inedita; l'orientamento giurisprudenziale sul punto può ritenersi consolidato.

<sup>2</sup> Si veda, *ex multis* C.conti, sez. I, 6 giugno 2003, n. 187/A

<sup>3</sup> C.conti, sez. I, n.94/2007 cit.

rinunciare con accordo transattivo alle spese di giudizio o agli interessi laddove, ad esempio, siano stati sottoposti a sequestro conservativo ante causam beni immobili in comproprietà la cui vendita coattiva non garantirebbe l'integrale soddisfacimento della pretesa erariale.

Esame di fattispecie concrete di definizione di accordi transattivi potenzialmente causativi di azioni di responsabilità per danno erariale.